

# LINEE TECNICHE OPERATIVE PER LA DEFINIZIONE DELLE CARATTERISTICHE, DEI REQUISITI SOGGETTIVI, ORGANIZZATIVI, GESTIONALI E STRUTTURALI DEI CENTRI ANTIVIOLENZA in attuazione all'Intesa Stato Regioni del 2022.

## Premessa

Regione Lombardia, nel contrasto al fenomeno della violenza sulle donne, si è dotata di propri strumenti normativi, a partire dalla Legge regionale n. 11 del 3 luglio 2012 "Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza", con la quale sono stati istituiti e disciplinati i Centri Antiviolenza (CAV), le Case Rifugio (CR) nonché le case di accoglienza per le donne maltrattate per offrire aiuto e protezione alle donne ed aiutarle nei percorsi di uscita dalla violenza.

Con lo scopo di riformare e rendere più efficaci gli interventi di contrasto alla violenza contro le donne, la conferenza Stato-Regioni ha approvato, nel settembre del 2022, una revisione all'intesa del 2014 recante i requisiti minimi dei CAV e delle CR.

Alla luce delle modifiche apportate dall'Intesa del 2022 Regione Lombardia ha ritenuto necessario rivedere la struttura e i requisiti di iscrizione all'albo approvato con D.G.R. n. 6712/2017.

Con particolare riferimento ai Centri Antiviolenza, di seguito denominati "CAV", la normativa richiamata è intervenuta riformando sia le caratteristiche giuridiche relative ai soggetti gestori dei centri medesimi sia i requisiti organizzativi e strutturali di cui devono essere in possesso gli immobili adibiti a CAV.

In particolare:

- L'articolo 1 comma 4 prevede, anzitutto, che le Regioni e gli Enti Locali, in forma singola o associata, possono finanziare con risorse proprie, soltanto CAV o sportelli collegati che siano in **possesso dei requisiti dell'Intesa**;
- L'articolo 2 dell'Intesa stato-regioni sopra richiamata dispone che le strutture adibite a CAV "*debbano essere in possesso dei requisiti previsti dalla **normativa vigente** nonché gli altri requisiti previsti dalle **normative regionali** in materia di autorizzazione e/o accreditamento*";
- L'articolo 3 novella le caratteristiche richieste per il personale operante nei CAV sia in termini di **figure professionali** richieste sia con riguardo alla specifica **formazione** ritenuta necessaria;
- L'articolo 15 prevede, da un lato, che il rispetto dei requisiti previsti dall'Intesa

costituisce **condizione necessaria per l'accesso ai fondi** oggetto di riparto ai sensi degli articoli 5 e 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, a partire dal DPCM riferito all'annualità 2022 e, dall'altro, che i CAV e le CR presenti negli elenchi/Albi regionali alla data dell'Intesa potranno avvalersi di un periodo transitorio, della durata di 18 mesi, per l'adeguamento ai requisiti.

Per rendere pienamente operativa la disciplina dianzi richiamata e offrire un documento unitario che rispecchi le caratteristiche del sistema regionale antiviolenza sviluppato in questi anni e che renda disponibili le informazioni relative alle principali caratteristiche richieste dalla disciplina nazionale, così come riformulati nell'Intesa 2022, vengono predisposte tali linee tecnico-operative la cui attuazione e rispetto diventa condizione necessaria per i CAV per l'accesso ai fondi ministeriali oggetto di riparto (articolo 15 Intesa) e per poter far parte della rete antiviolenza in qualità di "Centro antiviolenza".

## Definizione di Centro Antiviolenza (CAV)

I Centri Antiviolenza sono strutture che erogano servizi di prevenzione e accoglienza, a titolo **gratuito**, nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato, a tutte le donne vittime di violenza maschile o che si trovino esposte a tale rischio, congiuntamente alle/i loro figlie/i minori, indipendentemente dal luogo di residenza.

I CAV in particolare:

- hanno lo scopo di garantire protezione e supporto adeguati alle donne vittime di violenza maschile nonché ai loro figli/e minori come da disposizioni del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93 e della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul);
- intervengono sulle dinamiche strutturali da cui origina la violenza maschile, violenza che provoca o è suscettibile di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica;
- sostengono percorsi personalizzati di fuoriuscita dalla violenza, utilizzando la metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, senza praticare discriminazioni di età, etnia, provenienza, cittadinanza, religione, classe sociale, livello di istruzione, livello di reddito, abilità, o altre discriminazioni;
- intervengono sulla prevenzione sensibilizzando il territorio;
- contribuiscono alla formazione rivolta ad operatrici/ori dei servizi generali e partecipano alla strutturazione e/o al potenziamento delle reti territoriali antiviolenza.

I CAV possono garantire assistenza anche attraverso un'articolazione di sportelli presenti sul territorio che, laddove si sostanzino in mere sedi secondarie del centro del tutto equiparabili allo stesso, devono avere le medesime caratteristiche richieste per lo stesso.

# SEZIONE 1

## REQUISITI DEI SOGGETTI GESTORI

### Requisiti soggettivo-giuridici

I Centri antiviolenza possono essere gestiti da:

- a) associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze professionali specifiche in materia di violenza contro le donne che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato;
- b) enti pubblici ed enti locali, in forma singola o associata;
- c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, d'intesa, in forma consorziata o in convenzione tra loro.

Tra gli enti pubblici di cui alla lettera b si intendono ricompresi anche gli enti sanitari.

I soggetti gestori di cui alla lettera a) devono possedere i seguenti requisiti soggettivi:

1. essere registrato nell'apposito RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) quale registro telematico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali<sup>1</sup>;
2. avere nel loro Statuto da almeno cinque anni gli scopi del contrasto alla violenza maschile e di genere, del sostegno, della protezione e del supporto delle donne che hanno subito o subiscono violenza e dei/delle loro figli/e e dell'empowerment;
3. perseguire statutariamente, in modo esclusivo o prevalente, le attività di prevenzione e contrasto alla violenza maschile, valutate anche in relazione alla consistenza percentuale delle risorse destinate in bilancio;
4. possedere una consolidata e comprovata esperienza quinquennale consecutiva in attività contro la violenza maschile sulle donne.

Si precisa che il requisito 3. può essere soddisfatto anche attraverso la creazione di un apposito centro di costo (sia in termini organizzativi sia economici) che garantisca, conseguentemente, l'esclusività (o la prevalenza) delle risorse impiegate nell'attività e l'individuazione di personale assegnato allo stesso.

L'attività oggetto del centro di costo deve porsi in continuità in modo da garantire il possesso dell'esperienza almeno quinquennale consecutiva in attività contro la violenza maschile contro le donne.

**Nel caso dell'ente pubblico (compreso quello sanitario) che decida di iscriversi**

<sup>1</sup> Nelle more del completamento del processo di popolamento iniziale del RUNTS, sono ammesse al finanziamento anche le ODV, APS e altri Enti del terzo settore che soddisfano una delle seguenti condizioni: 1) ODV o APS ancora coinvolte nel processo di migrazione di cui all'articolo 54 del D.lgs. 117/2017 2) Altri Enti del terzo settore iscritte all'anagrafe ONLUS presso l'Agenzia delle Entrate.

**all'elenco è necessario che anche lo stesso alleggi documentazione che comprovi la costituzione di un apposito centro di costo specifico e l'individuazione di personale assegnato allo stesso.**

Ogni soggetto gestore (lettere a, b e c) deve inoltre garantire il possesso dei requisiti soggetti del legale rappresentante (es. onorabilità).

### Requisiti oggettivi

Ogni soggetto gestore deve garantire a tutto il personale impiegato nei centri antiviolenza, alle donne vittime di violenza e ai loro figli/e minori, il rispetto delle norme vigenti in materia di:

- privacy (adempimenti ex normativa GDPR 2016/679);
- salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (adempimenti ex normativa D.L. 81/2008 e s.m.i.)

## SEZIONE 2

### REQUISITI ORGANIZZATIVI E STRUTTURALI DEGLI IMMOBILI ADIBITI A CENTRO ANTIVIOLENZA

#### Requisiti organizzativi e gestionali

Ogni Centro antiviolenza deve:

1. dotarsi di personale **esclusivamente femminile**;
2. possedere la **Carta dei Servizi** che indichi i giorni e gli orari di apertura e di erogazione dei servizi, la tipologia di personale impiegato e le qualifiche professionali dello stesso senza indicazione dei nominativi nonché che espliciti il divieto, per il personale, di applicare le tecniche di mediazione familiare;
3. garantire una apertura di almeno **5 giorni alla settimana per almeno 3 ore al giorno**, ivi compresi i giorni festivi e garantire l'apertura in modalità ibrida (telefono o online) per i restanti **2 giorni**;
4. avere un **numero di telefono dedicato attivo 24h su 24** collegato al 1522 nonché ai servizi essenziali della rete (servizi di emergenza es. pronto soccorso/112/FF.OO). Tale requisito può essere regolato anche attraverso appositi protocolli definiti nell'ambito della rete antiviolenza che garantiscano in ogni caso una risposta pronta ed effettiva alla donna vittima di violenza nonché ai servizi ed esempio prevedendo apposita turnistica tra CAV appartenenti alla medesima rete antiviolenza ovvero essere soddisfatto da un solo CAV o altro ente della rete per l'intero territorio di pertinenza;
5. avere una **mail dedicata**;

6. vietare l'accesso ai locali del Centro agli **autori della violenza e/o maltrattamenti**;
7. garantire il **rispetto del debito informativo** previsto da ISTAT/DPO, Regione Lombardia e Comune capofila della rete nel rispetto della riservatezza e anonimato delle donne;
8. garantire, in presenza di donne con disabilità, l'adozione **di idonei accorgimenti come, ad esempio, il superamento delle eventuali barriere architettoniche**.

## Personale, formazione e supervisione

Il Centro deve garantire la **disponibilità** di una equipe multidisciplinare di presa in carico composta da solo personale femminile "adeguatamente formato" nei termini di seguito indicati e in particolare da:

- a. Operatrici di accoglienza;
- b. Psicologhe;
- c. Assistenti sociali;
- d. Avvocate civiliste o penaliste esperte materia di violenza maschile contro le donne che siano preferibilmente iscritte all'elenco degli avvocati specializzati in materia di cui al protocollo con l'ordine degli avvocati di Milano nonché all'albo del gratuito patrocinio statale e al costituendo albo regionale;
- e. Educatrici (o personale socioeducativo secondo quanto disposto dalla DGR 6443/2022 relativamente alla sezione unità d'offerta sociale residenziali e semiresidenziali per minori e persone con disabilità);
- f. Mediatrici culturali: la disponibilità di tali figure professionali può essere garantita anche attraverso apposite convenzioni con cooperative presenti nella rete.
- g. Personale dedicato al supporto degli eventuali minori presenti che si possa interfacciare anche con i servizi scolastici: la disponibilità di tali figure professionali può essere garantita anche attraverso apposite convenzioni con altri enti e servizi presenti nella rete.

Il CAV deve inoltre garantire le seguenti funzioni:

- Coordinamento tecnico-organizzativo;
- Case Management.

La coordinatrice deve essere in servizio per un **minimo di 3 ore settimanali** ed è responsabile dell'organizzazione del centro, ha compiti di organizzazione del lavoro di tutta l'equipe del centro (es. predisposizione eventuale turnistica), di raccordo ed integrazione con i servizi territoriali e con la coordinatrice della CR.

Il ruolo di coordinatrice può essere ricoperto da personale con comprovata esperienza operativa di **almeno 3 anni presso un CAV** e viene individuata tra le operatrici di accoglienza e le figure professionali presenti nel CAV. Il ruolo può altresì essere ricoperto dalla socia fondatrice della associazione laddove la stessa dimostri un'adeguata esperienza nel richiamato compito.

L'esperienza operativa può essere dimostrata attraverso un'autodichiarazione redatta ai sensi del d.p.r. 445/2000.

Il ruolo di case manager è legato al singolo caso e può essere svolto da una operatrice di accoglienza ovvero da una tra le figure professionali presenti nel Centro compresa la coordinatrice.

È la persona di riferimento per il "caso" e ha compiti di costruzione e monitoraggio del percorso individuale, raccordo ed integrazione con i servizi territoriali e con la coordinatrice della CR attraverso competenze trasversali di tipo organizzativo e relazionali con particolare riferimento a quelle motivazionali e educative.

Il ruolo di case manager può essere ricoperto da personale interno non volontario o volontario individuato tra le operatrici di accoglienza o le figure professionali presenti nel CAV.

Il CAV deve dotarsi di un apposito registro delle presenze finalizzato a verificare la presenza delle operatrici previste e l'attività del Centro stesso.

## **Formazione e supervisione**

La nuova intesa approvata a settembre 2022 ha previsto in particolare che tutto il personale che opera nei CAV (contrattualizzato o volontario), debba essere adeguatamente formato sui temi della violenza maschile e sulle sue cause strutturali e sulle conseguenze, sulla valutazione del rischio e gli strumenti attualmente in uso, sui bisogni specifici delle donne esposte a molteplici vulnerabilità e sui bisogni dei minori vittime di violenza assistita, sui principi della Convenzione di Istanbul e sull'operatività del lavoro di rete, anche in tema di autonomia economica, lavorativa e abitativa.

Tale formazione viene ritenuta "adeguata" laddove consista in un minimo di **120 ore di formazione iniziale** (di cui almeno 60 di affiancamento con personale esperto) e **in almeno 16 ore di aggiornamento annuale**.

La formazione può essere svolta dal CAV, da più CAV del territorio o garantita da altri enti della rete.

Con riferimento al personale già impiegato alla data del presente provvedimento la formazione iniziale può essere attestata anche attraverso l'avvenuta partecipazione a precedenti corsi di formazione in tema di violenza maschile contro le donne seguiti negli ultimi 5 anni ovvero a quelli organizzati nell'ambito di "Sfera 1" o "Sfera 2".

Per i professionisti iscritti ai rispettivi ordini professionali l'aggiornamento professionale può essere dimostrato anche attraverso un attestato di partecipazione a corsi sul tema specifico del contrasto alla violenza contro le donne che attesti l'aggiornamento annuo specifico in materia.

Per tenere traccia della formazione e dell'aggiornamento deve essere presente presso la sede del CAV un piano formativo annuale relativo alla formazione del personale e un prospetto consuntivo della formazione effettivamente erogata.

Inoltre, presso la sede del CAV -in formato elettronico o cartaceo- devono essere conservati (in copia) gli attestati di partecipazione delle operatrici e delle volontarie se i corsi si sono svolti presso altri soggetti.

Al fine di svolgere il servizio di accoglienza le operatrici (contrattualizzate o volontarie) devono essere adeguatamente formate nei termini richiamati o in mancanza devono avere una comprovata esperienza operativa di lavoro presso un CAV di **almeno 1 anno**.

L'esperienza operativa può essere dimostrata anche attraverso un'autodichiarazione redatta ai sensi del d.p.r. 445/2000.

L'operatrice che non abbia ancora maturato tali requisiti può svolgere all'interno del CAV soltanto attività di **supporto e affiancamento** del personale ma non può gestire situazioni specifiche senza supervisione o tutoraggio.

I professionisti facenti parte dell'equipe devono essere iscritti ai rispetti albi professioni al fine di poter esercitare le mansioni proposte (es supporto psicologico o assistenza legale) ovvero in mancanza di un albo professionale devono dimostrare il conseguimento di un titolo di studio adeguato (es. educatore professionale o mediatore culturale).

Il CAV deve inoltre garantire l'attività di supervisione sull'equipe e sul caso effettuata preferibilmente da personale esterno adeguatamente formato in materia di violenza maschile contro le donne nel caso della supervisione sull'equipe.

A riguardo devono essere previste **almeno 2 ore mensili** di supervisione con l'equipe ed **almeno 1 ora** di supervisione mensile per ogni singola situazione di donna sola o con figli.

La supervisione all'equipe deve essere garantita da personale esterno al gestore adeguatamente formato in materia di violenza maschile contro le donne.

È possibile prevedere che l'attività di supervisione sia svolta da professionisti di altri CAV in una logica di scambio di esperienze e buone pratiche.

Con riferimento al personale dipendente resta dovuta anche la coerente e corretta applicazione dei contratti collettivi di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative in ambito nazionale e regionale.

Per quanto riguarda il personale volontario, i riferimenti sono individuati nell'art. 17 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo Settore"; nelle more del processo di definizione della nuova unità d'offerta, sono altresì da considerarsi coerenti le indicazioni contenute nella DGR n. 7633/17.

## Requisiti strutturali

L'immobile destinato a Centro antiviolenza (o lo sportello) deve rispettare la normativa in materia di agibilità e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed essere organizzato in locali idonei a garantire le diverse attività nel rispetto della privacy.

In particolare, deve almeno essere dotato di:

- uno spazio dedicato all'accoglienza/sala di attesa;
- uno o più locali dedicati ai colloqui che garantiscano la privacy della donna vittima di violenza e degli eventuali figli/e minori;
- i servizi igienici;
- un eventuale spazio polifunzionale.

Al fine di garantire l'accoglienza anche degli eventuali figli/e minori della donna è preferibile che l'immobile sia dotato anche di uno spazio con caratteristiche ludiche (che può essere un angolo nella stanza dei colloqui e/o nello spazio adibito all'accoglienza o in quello polifunzionale dotato di giochi).

## SEZIONE 3

### SERVIZI E PRESA IN CARICO

#### Servizi minimi garantiti e lavoro in rete

Ciascun CAV deve aderire **almeno ad una rete interistituzionale antiviolenza** e conseguentemente lavorare in rete con gli Ambiti territoriali su cui insiste il CAV, i servizi sanitari e sociosanitari, le forze dell'ordine, i servizi per il lavoro e la formazione, le agenzie per la casa (ALER), le strutture scolastiche e le altre agenzie educative e formative operanti ed altri enti presenti sul territorio che a vario titolo intercettano il fenomeno.

Possono far parte delle reti territoriali solo i CAV che rispettino i requisiti previsti dall'Intesa del 2022, dal presente documento e che siano stati iscritti nell'albo/registo regionale.

Ciascun CAV deve garantire, attraverso l'equipe multidisciplinare richiamata, i seguenti servizi minimi, a titolo **gratuito**:

- a) **Ascolto**: colloqui telefonici, online e/o incontri in presenza;
- b) **Informazione**: dopo un primo ascolto è importante dare le prime informazioni utili alla donna rispetto al percorso che può co-costruire con il Centro e ai suoi diritti rispetto alla legge vigente;
- c) **Orientamento sociale**: sostegno, accoglienza e accompagnamento alle donne in situazioni di violenza attraverso colloqui strutturati volti a co-costruire un percorso personalizzato di fuoriuscita dalla violenza;
- d) **Supporto psicologico**: sostegno nell'elaborazione del vissuto violento attraverso

percorsi individuali e/o tramite gruppi di auto mutuo aiuto, anche utilizzando le strutture ospedaliere, i presidi sanitari di base ed i servizi territoriali aventi personale adeguatamente formato;

- e) **Supporto legale**: colloqui di informazione e di orientamento di carattere legale sia in ambito civile che penale, di immigrazione e lavoro, e informazione e aiuto per l'accesso al gratuito patrocinio, in tutte le fasi dei procedimenti;
- f) **Raccordo** eventuale con le case rifugio anche ai fini dell'inserimento.

**All'interno dell'equipe i servizi di cui alle lettere c), d), e) devono essere garantiti da adeguati professionisti iscritti ai rispettivi albi professionali.**

Nella costruzione del percorso individuale ritenuto più opportuno per la donna vittima di violenza e gli eventuali minori il CAV, in condivisione con la donna, si raccorda secondo le procedure definite all'interno della rete antiviolenza:

- con i servizi territoriali competenti per la tutela dei minori e per il sostegno alla genitorialità;
- con i servizi sociali e con i centri per l'impiego per individuare percorsi di inclusione lavorativa e per favorire l'autonomia economica e l'orientamento al lavoro;
- con gli enti locali e le agenzie per la casa, attraverso convenzioni e protocolli, per l'orientamento all'autonomia abitativa;
- con i servizi sociosanitari territoriali e/o specialistici.

Tale raccordo deve essere **effettivo** e **verificabile** anche attraverso convenzioni o protocolli in corso di validità definiti e condivisi all'interno delle reti antiviolenza.

## Progetto individuale

Il CAV assicura, ad ogni donna, un percorso personalizzato di protezione e sostegno, strutturato e definito con lei nel rispetto dei suoi tempi e della sua autodeterminazione tenendo conto anche delle specifiche esigenze di tutela dei minori.

Qualora sia presente una situazione di pregiudizio per il minore il CAV deve raccordarsi con l'ente locale capofila della rete antiviolenza che provvederà ad interessare il servizio tutela minori per gli adempimenti conseguenti così come previsto dalla D.G.R. X/4821/2016 e nel rispetto delle procedure previste dalle Procure della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni del territorio lombardo.

Al fine di garantire la corretta strutturazione del progetto individuale all'arrivo nel CAV l'operatrice di accoglienza dovrà effettuare:

- la **valutazione del rischio** utilizzando gli strumenti già disponibili (es. non esaustivo test SARA-S);
- la **valutazione dei bisogni** della donna e degli eventuali minori presenti.

All'esito di tali valutazioni il CAV struttura il progetto ritenuto più adeguato avvalendosi, per la sua attuazione, in primo luogo della CR nonché della collaborazione della rete dei servizi sociali territoriali nonché degli altri pubblici e privati presenti nel territorio per

favorire un approccio integrato atto a garantire il riconoscimento della violenza subita nelle sue diverse dimensioni sotto il profilo relazionale, fisico, psicologico, sessuale, sociale, culturale ed economico.

Il progetto individuale deve contenere, a titolo di esempio:

- l'esito delle valutazioni svolte;
- i servizi territoriali che sono stati o che si intende coinvolgere;
- eventuali misure di sostegno aggiuntive;
- il tipo di percorso ritenuto adeguato alla donna nonché ai figli minori con specifico riferimento agli obiettivi e agli interventi;
- durata del progetto;
- modalità e tempi del monitoraggio del progetto.

Il monitoraggio del percorso individuale deve essere effettuato dalla case manager.

Laddove si renda necessario il collocamento della donna presso una CR l'equipe del CAV **deve garantire la continuità della presa in carico** in raccordo con il personale della CR medesima.

Inoltre, nel progetto deve essere indicata la tipologia di accoglienza (emergenza-primo livello-secondo livello) ritenuta necessaria.

## SEZIONE 4

### PROCEDURA DI ISCRIZIONE

Il legale rappresentante del soggetto già in attività come gestore di CAV a seguito dell'apertura della procedura potrà caricare su Bandi Online una **comunicazione con contestuale richiesta di iscrizione all'albo regionale** ai sensi dell'articolo 14bis della l.r. 1/12.

La comunicazione concernerà:

- il possesso dei requisiti soggettivo-giuridici e oggettivi;
- l'avvenuto adeguamento delle strutture da esso gestite alle caratteristiche richieste dall'intesa del 2022 e declinate nel presente provvedimento.

La comunicazione sarà redatta secondo la formula dell'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 e alla stessa dovranno essere alcuni documenti tra cui, a mero titolo esemplificativo:

- statuto del soggetto gestore;
- protocollo di rete;
- carta dei servizi;
- relazione sull'attività.

Nel caso in cui l'immobile adibito a CAV sia di proprietà di un ente locale o di un ente pubblico si prevedono le seguenti situazioni alternative:

1. L'ente pubblico si iscrive all'elenco regionale in qualità di **ente gestore**: in questo caso è sullo stesso che grava la garanzia di **tutti** i requisiti previamente declinati;
2. L'ente pubblico individua, prima dell'iscrizione e attraverso idonee procedure di evidenza pubblica, un **altro soggetto come gestore del CAV** e sarà tale ente a iscriversi all'elenco regionale.

Nel caso 1. l'ente pubblico dovrà anche allegare copia dell'atto amministrativo relativo al Centro Antiviolenza (ad es. per gli enti pubblici sanitari si chiede di indicare lo specifico riferimento nel Piano di Organizzazione Aziendale).

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 bis dalla L.R. 1/2012 **l'iscrizione al registro regionale decorre dalla data di invio della comunicazione.**

Regione Lombardia di intesa e con il supporto degli EE.LL. capofila delle reti disporrà gli accertamenti e i controlli a campione sul possesso dei requisiti e adottano gli eventuali provvedimenti di cancellazione.

Resta salvo che nel caso in cui il legale rappresentante presenti una comunicazione incompleta o incongrua, la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità potrà richiedere l'inoltro della documentazione completa.

- Il mancato inoltro della documentazione integrativa entro il termine che verrà stabilito determinerà la **cancellazione dall'albo regionale**;
- La presenza di evidenti e palesi incoerenze nella documentazione presentata comporterà una informativa al Comune capofila della rete antiviolenza cui il soggetto aderisce ai fini delle conseguenti valutazioni.

Come previsto dall'art. 14 dell'Intesa Stato Regioni del 2022, Regione si impegna a trasmettere l'elenco dei soggetti iscritti all'albo regionale al DPO entro il 1° febbraio di ogni anno con i dati aggiornati sul numero dei CAV e delle Case Rifugio operanti sul territorio in possesso dei requisiti minimi di cui alla presente Intesa.

## **SEZIONE 5**

### **MONITORAGGIO, VERIFICHE E CANCELLAZIONI DALL'ELENCO REGIONALE**

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 76 del d.p.r. 28 Dicembre 2000 n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che può essere pronunciata la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

È fatto obbligo, pertanto, da parte del legale rappresentante del soggetto gestore,

di possedere quanto riferito nella comunicazione presentata pena la cancellazione dell'iscrizione all'elenco dei gestori di CAV e la non erogazione dei finanziamenti.

Ogni modifica sostanziale che incida sull'assetto dell'ente gestore ovvero sulla struttura da lui gestita deve essere prontamente comunicato attraverso la piattaforma Bandi Online.

A titolo esemplificativo e non esaustivo sono considerate modifiche sostanziali le seguenti:

- modifica sede legale del soggetto gestore
- modifica legale rappresentante
- modifica indirizzo CAV o sportelli al fine del suo aggiornamento per il 1522 e per ISTAT

Il mantenimento dei requisiti dovrà essere dimostrato **annualmente** con apposita autocertificazione utilizzando la piattaforma Bandi On Line.

Il monitoraggio del possesso dei requisiti e dell'effettivo svolgimento delle attività di prevenzione e contrasto della violenza e di sostegno alle vittime verrà esercitato dalla Direzione competente della Giunta regionale della Lombardia annualmente mediante:

- l'acquisizione di dichiarazione, resa ai sensi del dpr 445/2000 da parte del legale rappresentante e attestante il mantenimento dei requisiti da parte del soggetto giuridico iscritto all'Albo;
- controlli, a norma dell'art. 9 della l.r. n. 11/2012 tesi ad accertare la continuità dei servizi erogati in attuazione degli scopi istituzionali in ambito di prevenzione e contrasto alla violenza e di sostegno alle vittime.

L'esito negativo del suddetto controllo potrà comportare la conseguente cancellazione del soggetto giuridico inadempiente.

Le modalità di monitoraggio e controllo verranno definite con successivo provvedimento attuativo.